



Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza

*Sicurezza, Salute ed Ambiente nei luoghi di lavoro e di vita*

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano

tel. 02.7600.2015 – fax 02.7602.0494

sito web: [www.AIAS-sicurezza.it](http://www.AIAS-sicurezza.it) ; e-mail: [AIAS@networkAIAS.it](mailto:AIAS@networkAIAS.it)

Ufficio di rappresentanza: largo Anzani, 19 - 00153 Roma



## **CODICE DEONTOLOGICO AIAS**

*Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza*

*(Approvato da Consiglio Direttivo il 18/05/2006)*

### ***Art. 1 - Obiettivo***

Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per gli Associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

### ***Art. 2 – Collegio dei Probiviri***

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è competente per la verifica della costante applicazione del Codice Deontologico, fornendone l'esatta interpretazione e censurando le scorrettezze e le inadempienze dei soci in ambito associativo e professionale.

### ***Art. 3 – Rapporti del socio AIAS con i colleghi***

1. Ogni socio deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi - professionisti, rapporti di lealtà e di collaborazione. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali come la denigrazione delle altrui capacità o l'offerta di vantaggi o di assicurazioni esterne al rapporto professionale.
2. Il socio non deve cercare di sostituirsi forzatamente ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o comunque conferiti dal Committente o dal Datore di lavoro.  
Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest'ultimo con l'accordo del Committente.
3. Il socio che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza all'associazione, commette mancanza professionale.

#### ***Art. 4 – Rapporto del socio AIAS con l'Associazione***

1. Il socio considera AIAS come Associazione di riferimento per lo sviluppo di capacità ed attitudini professionali degli operatori della sicurezza, basandosi su principi di dignità, integrità morale, obiettività e di lealtà nei rapporti con gli altri soci e con i soggetti a cui è rivolta l'attività professionale.
2. Il socio deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.
3. Il socio accetta ed osserva lo statuto, il codice deontologico AIAS, le deliberazioni degli organi statutari, nonché gli accordi intercorrenti tra AIAS e le altre organizzazioni professionali e/o associative a carattere nazionale ed internazionale.
4. Il socio deve essere in regola con la quota annuale prevista per l'iscrizione all'associazione.

#### ***Art. 5 – Obbligo di riservatezza***

Il socio deve trattare con alto livello di protezione le informazioni professionali delle quali venga a conoscenza in ragione dei propri incarichi e non destinate espressamente alla divulgazione.

#### ***Art. 6 – Incarichi associativi***

1. Il socio non può operare a nome dell'AIAS se non a fronte di uno specifico mandato deliberato dal Consiglio Direttivo o da un Organo dell'Associazione da esso autorizzato.
2. Il socio che abbia ricevuto o accettato mandati, incarichi o nomine dall'Associazione è tenuto ad onorarli con serietà professionale, perseguendo gli obiettivi assegnati con impegno, assiduità e nel rispetto dei tempi.

#### ***Art. 7 – Incarichi professionali – responsabilità***

1. Nell'espletamento della propria attività professionale, il socio:
  - a) deve svolgere incarichi professionali inerenti alla propria specifica competenza. Egli non può farsi sostituire da un terzo, salvo formali accordi con il Committente o Datore di lavoro. Può farsi assistere da aiutanti o da collaboratori che operano sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità;
  - b) deve operare con perizia, diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i documenti associativi di riferimento;
  - c) deve adempiere al suo incarico nel tempo ragionevolmente necessario con la natura del lavoro a lui commissionato.
2. Il socio che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione.  
Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l'incarico, informerà tempestivamente il Committente o Datore di lavoro e faciliterà il compito del suo successore.

### ***Art. 8 –Benefici personali***

1. Il socio può utilizzare la propria appartenenza all'AIAS solo a titolo qualificante e non per ottenere in modo improprio benefici personali indebiti.
2. L'operato del socio per conto ed a favore dell'AIAS deve essere svolto normalmente a titolo volontario. Specifici incarichi e relativi compensi possono essere affidati al socio dietro approvazione del Consiglio Direttivo o da altro organo AIAS da esso autorizzato.

### ***Art. 9 – Compensi professionali e/o retribuzioni***

1. I compensi per le prestazioni professionali e/o retribuzioni vanno riferiti alle leggi esistenti, ai contratti di lavoro, alle tariffe di mercato. L'Associato proporziona le sue richieste di compenso alle difficoltà operative, alla complessità delle attività ed al livello di responsabilità assunto;
2. Quando più soci formano un collegio di esperti ognuno di essi determina il suo compenso nel limite della sua effettiva partecipazione ai lavori.

### ***Art. 10 – Provvedimenti disciplinari***

1. Nei casi di violazione dello Statuto o del Codice Deontologico AIAS o degli interessi associativi, il Collegio dei Probiviri avvia un procedimento istruttorio, informando contestualmente il socio interessato, su segnalazione motivata e documentata per iscritto da almeno un socio o con una procedura d'ufficio promossa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, o anche su segnalazione di terzi cui è rivolta l'attività professionale dei soci;
2. Il Collegio dei Probiviri, sentiti gli interessati, decide in caso di comprovata violazione, una sanzione disciplinare che può consistere in:
  - a) richiamo;
  - b) censura;
  - c) sospensione;
  - d) risoluzione del rapporto associativo

**La sanzione** è adottata dopo aver sentito il socio a propria difesa, in forma scritta, e qualora il Collegio dei Probiviri lo ritenga opportuno con comparizione personale, previo invito a comparire inviato con adeguato preavviso

**Il richiamo:** consiste nel richiamare il socio sulla mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi.

**La censura:** dichiarazione formale al socio della mancanza commessa e del biasimo in corso.

**La sospensione:** atto formale di interruzione temporanea del rapporto associativo.

La durata della sospensione è stabilita dal Collegio dei Probiviri con un massimo di sei mesi.

La sospensione interviene anche nei casi di:

- interdizione dai pubblici uffici ;

- emissione di mandato o ordine di cattura.

Terminato il periodo di sospensione il socio è riammesso alla piena titolarità del rapporto associativo, purché in regola con la quota associativa.

#### ***Art. 11 – Risoluzione del rapporto associativo***

La risoluzione è deliberata dopo aver sentito il socio, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale dell'AIAS, a causa della inosservanza del presente codice.

La revoca dell'iscrizione all'Associazione è prevista al verificarsi di violazioni gravi e/o ripetute di quanto formalmente accettato dall'Associato all'atto della iscrizione (rispetto del Codice Deontologico e dell'uso del Marchio AIAS).

In tali motivi di contestazione, ricadono anche comportamenti che possono ledere in modo grave e documentato l'immagine di AIAS.

#### ***Art. 12 – Sanzioni del procedimento disciplinare.***

Nel caso in cui il procedimento disciplinare non sia attivato d'ufficio e risulti palesemente infondato, il Collegio valuterà l'esistenza dei presupposti per adottare una sanzione disciplinare nei confronti dei socio che ha dato avvio al procedimento stesso.

#### ***Art. 13 – Inappellabilità delle decisioni del Collegio dei Probiviri***

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.